



COMUNE DI MILANO
DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA
Area Infrastrutture per la Mobilità

**PROTOCOLLO OPERATIVO PER IL MONITORAGGIO FINANZIARIO RELATIVO AL
PROGETTO LINEA METROPOLITANA M4 DI MILANO (CUP B81I06000000003)**

Tra:

- il **Comune di Milano** (di seguito, "Comune" ovvero "Concedente"), nella persona del Dirigente dell'Area Infrastrutture per la Mobilità, ing. Salvatore Barbara;
- la **SPV Linea M4 S.p.A.** (di seguito, "Concessionaria" o "M4 S.p.A."), nella persona del Presidente, dott. Fabio Terragni;

premesse che:

- (a) la Linea 4 della Metropolitana di Milano (di seguito "Opera" ovvero "Linea M4") è inclusa nel 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche approvato dal CIPE con delibera 21 dicembre 2001, n. 121, ed è articolata nelle tratte Lorenteggio - Sforza Policlinico (CUP B81I06000000003) e Sforza Policlinico - Linate (CUP B41I07000120005); in particolare, la tratta Sforza Policlinico - Linate è inclusa anche tra gli interventi di cui all'Allegato 1 al D.P.C.M. 6 maggio 2013, con il quale sono stati individuati tutti gli interventi necessari per la realizzazione del Grande Evento "Expo Milano 2015";
- (b) il CIPE, con deliberazione n. 92 del 30 agosto 2007, ha definitivamente approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare della prima tratta dell'Opera (Lorenteggio - Sforza Policlinico), confermando il limite di spesa di Euro 788,7 milioni per la sua realizzazione; inoltre, il CIPE, con deliberazione n. 70 del 1 agosto 2008, ha definitivamente approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare della seconda tratta della linea 4 della Metropolitana di Milano (Sforza Policlinico - Linate), confermando in Euro 910,082 milioni il relativo limite di spesa;
- (c) il CIPE, con deliberazione n. 99 del 6 novembre 2009, ha approvato, con prescrizioni, il progetto definitivo della tratta Sforza Policlinico - Linate;
- (d) il Raggruppamento Temporaneo Impregilo S.p.A. (RTI Aggiudicatario) è risultato aggiudicatario della gara per la scelta del socio privato della Società mista, con il Comune di Milano quale socio di maggioranza, deputata a realizzare e gestire l'Opera;



- (e) il CIPE, con deliberazione n. 66 del 9 settembre 2013 (come modificata dalla delibera n. 16 del 14 febbraio 2014), ha approvato in via definitiva, con prescrizioni, il progetto definitivo unificato dell'intera Linea M4, da Lorenteggio a Linate. Tale progetto è rappresentato dall'insieme dei progetti definitivi delle due tratte sopra considerate, e pertanto è risultato opportuno attribuire all'opera un unico CUP e specificatamente il CUP assegnato originariamente alla tratta Lorenteggio - Sforza Policlinico (CUP B81I06000000003), adeguandone il corredo informativo;
- (f) il 16 dicembre 2014 è stata costituita la Società Concessionaria SPV Linea M4 S.p.A., partecipata per 2/3 dal Comune di Milano e per 1/3 da soci privati facenti parte del RTI aggiudicatario, la quale è subentrata ad ogni effetto nei rapporti facenti capo al RTI aggiudicatario, ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006;
- (g) il 22 dicembre 2014 è stata sottoscritta la Convenzione di Concessione per la progettazione, costruzione e gestione della Linea 4 della Metropolitana di Milano, tra il Comune di Milano e la Concessionaria e pertanto, M4 S.p.A. è subentrata agli impegni assunti dalla Società di Progetto (ivi inclusi quelli previsti dai Protocolli di cui alle successive lettere (j) e (k));
- (h) il 22 dicembre 2014 è stato altresì sottoscritto il Contratto di Costruzione tra M4 S.p.A. e il Consorzio MM4 (di seguito anche "Appaltatore") costituito dai Soci Costruttori per la progettazione esecutiva, costruttiva e per la realizzazione dell'Opera; ai sensi dell'art. 3.3, lett. (w) (vii) del succitato Contratto, costituiscono oggetto dello stesso, e sono pertanto posti a carico dell'Appaltatore, anche *«l'applicazione, per le parti di competenza, del Protocollo di Legalità, del Protocollo CAPACI nonché il rispetto degli obblighi derivanti da detti protocolli (...) le cui disposizioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e costituiscono patto tra le Parti»;*
- (i) con nota 626543 del 1 Ottobre 2013, il Comune di Milano ha comunicato la sua disponibilità all'inclusione dell'Opera nel "progetto C.A.P.A.C.I.";
- (j) in vista della realizzazione dell'Opera, è stato stipulato in data 27 marzo 2014 un Protocollo di legalità tra la Prefettura U.T.G. di Milano, il Comune di Milano e la Società di Progetto;
- (k) il 10 aprile 2014 è stato sottoscritto il Protocollo operativo per la sperimentazione del monitoraggio finanziario relativo al progetto metropolitana M4 di Milano (di seguito, "Protocollo Operativo") da parte del Ministero dell'interno – CCASGO, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – DIPE, il Comune di Milano, la Società di Progetto ed il Consorzio CBI;
- (l) in data 11 novembre 2015 è stato stipulato, tra la Prefettura U.T.G. di Milano, il Comune di Milano e M4 S.p.A. l'Atto aggiuntivo al Protocollo di legalità in materia



di anticorruzione;

preso atto, infine, che

- (m) l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha disposto che, per le opere di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ossia i lavori relativi alle infrastrutture strategiche (quali la Linea M4) il controllo dei flussi finanziari previsto dall'art. 176 del medesimo decreto legislativo venga effettuato secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla delibera CIPE 5 maggio 2011, n. 45, statuendo che per i contratti già stipulati l'adeguamento alle suddette indicazioni debba essere effettuato entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso e demandando al Comitato di aggiornare le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario con delibera adottata ai sensi del suddetto art. 176 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
- (n) nella seduta del 28 gennaio 2015 il CIPE, su proposta del CCASGO, ha emanato, con la delibera n. 15/2015, adottata ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, direttive finalizzate ad aggiornare le modalità del monitoraggio finanziario stabilite con la delibera CIPE n. 45/2011 e a definirne i tempi di attuazione, tra l'altro:
- individuando, tramite la predisposizione di un prototipo di protocollo operativo, degli obblighi che le imprese comunque coinvolte nella realizzazione dell'infrastruttura strategica considerata debbono assumere;
 - identificando le informazioni che gli intermediari finanziari sono tenuti a trasmettere tramite rinvio al documento tecnico denominato «Monitoraggio finanziario su rete CBI: i nuovi servizi CBI a supporto del monitoraggio finanziario», pubblicato nell'apposita sezione del portale CBI www.cbi-org.eu e diramato con le circolari predisposte sul tema dal 2009 a supporto dei consorziati;
 - prevedendo che l'ente indicato da CBI quale terminale informativo del proprio circuito provveda a trasmettere alla banca dati Monitoraggio delle grandi opere (di seguito banca dati MGO) le informazioni di cui sopra;
 - procedendo all'istituzione, presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE), di apposito gruppo di lavoro che provveda al monitoraggio dei flussi informativi e che è composto di rappresentanti del DIPE stesso, della Direzione investigativa antimafia (DIA), della segreteria tecnica del CCASGO, dell'ABI, del consorzio CBI e dei gestori informatici della banca dati;
 - prevedendo che il DIPE – che ha il compito della gestione e manutenzione della banca MGO, configurata come sito web ad accesso riservato – renda accessibili le informazioni contenute in detta banca al Ministero dell'interno, CCASGO e D.I.A. e, per quanto di competenza, ai



gruppi Interforze costituiti ai sensi del decreto ministeriale 14 marzo 2003, alla stazione appaltante ed al concessionario;

- (o) è volontà del Comune e della Concessionaria che il Protocollo Operativo – stipulato su base volontaria, come rappresentato alla precedente premessa (k), in quanto il relativo obbligo non era ancora stato stabilito per legge (art. 36, D.L. n. 90/2014) – già conforme alle previsioni di cui alla delibera CIPE n. 45/2011, venga aggiornato alla luce della delibera CIPE n. 15/2015, secondo il Protocollo tipo di cui alla precedente premessa (n).

Tutto ciò premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate,

CONVENGONO

Art. 1.

Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente protocollo.

Art. 2

Conti dedicati

1. Per il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi all'opera le imprese rientranti nella filiera, come definita al successivo comma 3, devono utilizzare uno o più conti correnti, bancari o postali, aperti presso gli intermediari abilitati di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e dedicati in via esclusiva all'opera stessa tramite indicazione del relativo CUP, sul quale/sui quali accreditare gli incassi e addebitare tutti i pagamenti connessi alla realizzazione dell'intervento medesimo.

2. Le imprese della filiera si impegnano ad aprire il conto corrente/i conti correnti dedicati entro sette giorni dalla stipula del proprio contratto e comunque prima di effettuare qualsiasi operazione finanziaria relativa all'Opera ovvero a convertire, entro il medesimo termine, in conti correnti dedicati in via esclusiva all'opera stessa eventuali conti già



attivati e a trasmettere alla Concessionaria, per il successivo invio al DIPE, l'IBAN del conto e le generalità della persona autorizzata a operarvi prima di attivare incassi/pagamenti su detto conto.

Le suddette imprese si impegnano a cambiare il conto dedicato solo dopo averne inviato specifica comunicazione, con l'indicazione del nuovo IBAN e la data di attivazione del nuovo conto e di disattivazione del precedente, al soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori, che provvederà ad informare il DIPE.

3. Ai fini del presente protocollo si intende per «filiera delle imprese» il novero di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo – anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale – nel ciclo di progettazione e di realizzazione dell'Opera. Sono pertanto ricompresi nella filiera, oltre alla Concessionaria, l'Appaltatore, e tutte le imprese firmatarie di subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, diretta o indiretta, pur riguardanti attività collaterali: a titolo esemplificativo sono da intendere ricomprese nella «filiera» le imprese interessate a fattispecie subcontrattuali come quelle attinenti a noli e forniture di beni e prestazioni di servizi direttamente collegate alla realizzazione dell'opera, ivi incluse quelle di natura intellettuale – come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura – che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico di cui appresso, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti, e sono comprese nella «filiera» anche le società affidatarie infragruppo della società Concessionaria.

Rientrano quindi nella filiera le imprese che forniscono prodotti e servizi specifici per l'Opera: ad esempio, macchinari, attrezzature, strumentazione o attività di cantiere. Non rientra nella filiera il fornitore da cui un'impresa della filiera compra per il proprio magazzino, compra cioè prodotti «comuni», non realizzati appositamente per l'opera in questione, o acquista servizi, anche intellettuali, di tipo «generico»: in questi casi, il cliente paga dal proprio conto dedicato verso il conto corrente del fornitore che non è dedicato.

Rientra comunque nella filiera ed è quindi assoggettato al monitoraggio finanziario, in ragione della vulnerabilità delle relative forniture, chi fornisce prodotti o servizi «sensibili» (esempio: fornitura di inerti o di calcestruzzo o altro materiale da costruzione, approvvigionamenti da cava, smaltimento e trasporto rifiuti).

È inoltre assoggettato a monitoraggio finanziario il pagamento delle indennità di esproprio, che rientra tra le causali di cui al quadro 1 dell'allegato 1 (ossia tra i pagamenti a favore di conti non dedicati).

Non rientra ovviamente nella filiera il Comune in quanto amministrazione pubblica aggiudicatrice, sulla quale grava però l'obbligo di apporre il CUP su tutti i mandati di pagamento a favore del primo operatore economico della filiera (la Concessionaria) in modo da consentire al DIPE di rilevare le relative informazioni anche tramite il sistema



SIOPE.

Eventuali incertezze operative sulla riconducibilità di singole aziende alla filiera potranno essere segnalate, anche per via informatica, al gruppo di lavoro istituito presso il DIPE di cui in premessa.

4. Le movimentazioni dei conti dedicati dovranno avvenire esclusivamente tramite bonifico unico europeo (di seguito SEPA), bancario o postale (salvo le eccezioni di cui ai seguenti commi 6 e 7).

5. I pagamenti effettuati dalle imprese e destinati a dipendenti, a consulenti, a fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali (esclusi i pagamenti di cui ai successivi commi 6 e 7), all'acquisto di immobilizzazioni tecniche e comunque per le causali MGO espressamente individuate ed autorizzate (vedi quadro 1 dell'allegato 1), dovranno essere eseguiti tramite i conti dedicati, in relazione a ciascuna specifica causale, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dello specifico intervento.

6. Per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché per il pagamento di imposte e tasse, assicurazioni e fidejussioni i soggetti di cui al comma 1 potranno utilizzare anche sistemi diversi dal bonifico SEPA, purché effettuati a valere sui conti dedicati e ne sia consentita la tracciabilità, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

7. Per le piccole spese giornaliere, legate al minuto funzionamento dei cantieri, ciascuna di importo inferiore o uguale a cinquecento euro ovvero complessivamente non superiori a tremila euro a trimestre per ciascuno operatore della filiera, le imprese di cui al comma 1 potranno avvalersi di sistemi di pagamento diversi dal bonifico SEPA, fermo restando l'utilizzo dei conti dedicati, il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa: più specificatamente per «piccole spese giornaliere» s'intendono spese non solo di modesta entità, ma anche relative ad esigenze non prevedibili, restando comunque escluse quelle destinate a forniture ordinarie, che debbono essere programmate dall'impresa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per le spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico SEPA, bancario o postale, a favore di uno o più dipendenti: la causale da indicare è 1N «costituzione dei fondi cassa per piccole spese giornaliere di cantiere».

8. Oltre che per i pagamenti direttamente connessi alla realizzazione dell'intervento, il conto corrente dedicato può essere movimentato solo:

- con giroconti/girofondi;
- per l'addebito delle spese bancarie relative alla tenuta e alla gestione del conto stesso;
- per movimenti di cash pooling, se debitamente rendicontati;



- per l'addebito di SDD (Sepa Direct Debt), effetti e simili, collegati comunque all'intervento;
- per l'incasso da sconto fatture e fattorizzazione di crediti e il pagamento delle spese relative.

Art. 3.

Lettera di manleva

1. Le imprese di cui all'art. 2, comma 3, si impegnano altresì ad autorizzare, tramite rilascio di apposita «lettera di manleva», gli intermediari finanziari, presso i quali hanno istituito i conti dedicati, a trasmettere al DIPE:

(a) le informazioni relative alle movimentazioni finanziarie in addebito disposte con bonifici SEPA a valere sui conti correnti dedicati: di ogni transazione dovranno essere specificati «a evento», oltre al conto corrente dedicato addebitato e all'ordinante, la data, il CUP (Codice Unico di Progetto) attribuito all'intervento, l'importo, il soggetto beneficiario col corrispondente codice fiscale o partita IVA e le relative coordinate bancarie (codici IBAN o B/C), nonché la causale MGO (identificata mediante apposito codice, come specificato nell'allegato 1 al presente atto) ed in particolare, su ciascun bonifico deve essere riportata la stringa //MIP/CUP/codifica MGO/IBAN del conto corrente addebitato, che evidenzia:

- il CUP dell'intervento; □
- la causale MGO (di cui all'allegato 1);
- il codice IBAN del conto addebitato;

(b) gli estratti conto giornalieri relativi a detti conti, da cui desumere anche le movimentazioni finanziarie in accredito, provenienti da conti non dedicati, e i pagamenti disposti da detti conti dedicati verso conti non dedicati.

2. La «lettera di manleva» deve essere inviata entro il termine di cui al precedente art. 2, comma 2 e comunque prima che vengano effettuate ulteriori operazioni sul conto corrente.

Nei successivi cinque giorni l'impresa provvederà ad informare il soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori in merito all'invio della lettera in questione, indicando anche la data di detto invio.

**Art. 4.*****Procedure di alimentazione dei dati***

1. Le imprese di cui all'art. 2, comma 3, comunicano alla Concessionaria gli estremi identificativi di cui all'allegato 2 o, nell'ipotesi che sia già istituita l'anagrafe degli esecutori ai sensi del Protocollo di Legalità, i dati mancanti.

Il soggetto preposto alla tenuta della suddetta anagrafe comunica, a sua volta, tutti i dati di cui al citato allegato 2 al DIPE.

Le imprese di cui sopra si impegnano altresì ad informare tempestivamente il soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori, che a sua volta comunica tali dati al DIPE, in merito a qualunque variazione dei dati su indicati, segnalando dette variazioni anche all'impresa con cui hanno firmato il contratto.

2. Il Concedente provvederà a informare tempestivamente il DIPE in merito agli ordinativi di pagamento che emetterà, segnalando CUP, data, nome e IBAN della società/impresa beneficiaria e importo. Darà altresì comunicazione al DIPE dell'avvenuto pagamento.

Art. 5.***Ulteriori adempimenti a carico dell'aggiudicatario***

1. La Concessionaria s'impegna ad adottare tutte le misure necessarie affinché l'intera filiera dei soggetti comunque coinvolti nella realizzazione dell'opera si conformi agli obblighi di cui al presente protocollo.

2. In particolare la Concessionaria si adopererà affinché tutti i soggetti della «filiera» sottoscrivano copia del presente protocollo in segno di piena accettazione delle clausole in esso contenute, impegnandosi a far riportare nei subcontratti e nei contratti con fornitori anche in essere e ancora non interamente eseguiti analoghe clausole, inclusa la clausola che impegna subcontraenti e fornitori a inserire – a loro volta – le medesime clausole nei contratti da essi stipulati.

3. I contratti concernenti qualunque impresa della filiera come sopra definita che non contengono la clausola in questione sono nulli senza necessità di apposita declaratoria, con esclusivo accollo di responsabilità a carico dell'impresa che ha stipulato detti contratti con il proprio sub contraente o fornitore.

**Art. 6.*****Sanzioni***

1. Ferma restando l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'art. 6 della legge n. 136/2010 sono previste le sanzioni sotto indicate, fine di favorire la portata cogente del monitoraggio finanziario.

2. In caso di pagamenti eseguiti verso terzi senza avvalersi degli intermediari di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, verrà irrogata una penale corrispondente al cinque per cento della transazione a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior danno.

3. Inoltre, sono valutati i seguenti comportamenti non collaborativi:

- (a) sono causa di risoluzione del contratto, in quanto essenziali della speciale forma di tracciamento finanziario, e soggetti all'applicazione di una penale pari al 5% del valore del contratto medesimo a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo maggior danno:
 - la mancata acquisizione della disponibilità di conto corrente dedicato o di conti correnti dedicati in via esclusiva all'opera entro un mese dalla scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 2 o il mancato invio della lettera di manleva entro il medesimo termine;
 - il mancato utilizzo del bonifico SEPA nei casi previsti;
 - l'effettuazione di pagamenti con bonifico SEPA non utilizzando il conto corrente dedicato;
- (b) la mancata acquisizione della disponibilità di conto corrente o di conti correnti dedicati o il mancato invio della lettera di manleva nel periodo compreso tra la scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 2 ed il termine previsto alla precedente lettera (a) comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento;
- (c) la mancata annotazione sul bonifico SEPA delle informazioni obbligatorie comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento per ogni operazione;
- (d) il mancato invio al soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori di indicazioni che non consenta il monitoraggio finanziario comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro mille;
- (e) la comunicazione di dati inesatti, se non riconducibile ad errore scusabile, comporta l'applicazione, a carico della parte inadempiente, di una penale determinata nella misura fissa del cinque per cento dell'importo della parte residua del contratto per il quale non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni;



(f) ogni altro inadempimento agli obblighi previsti dal presente protocollo comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento per ogni operazione.

4. Le suddette violazioni, se ripetute per più di due volte, comportano – previa diffida del Concedente ad adeguarsi alle prescrizioni del presente protocollo entro i successivi trenta giorni – la risoluzione del contratto. Anche in tal caso alla risoluzione è associata l'applicazione di una penale pari al 5% della parte residua del valore del contratto a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior danno.

5. Nel contratto di affidamento dell'Opera e nei subcontratti dovrà essere inserita una clausola risolutiva espressa per sanzionare le fattispecie previste ai commi 3, lettera a) e 4 del presente punto. La mancata inclusione di detta clausola comporterà la nullità dell'atto.

6. Il Concedente pone a disposizione del soggetto che ha attivato la clausola risolutiva espressa, nei limiti dei costi sostenuti per la sostituzione della controparte contrattuale, le penali applicate ai sensi dei commi 2, 3, lettera (a) e 4 del presente articolo.

7. La parte residua di dette penali e le penali applicate all'infuori delle ipotesi di cui ai suddetti commi 2, 3, lettera (a) e 4 del presente articolo, sono destinate all'incremento della sicurezza dell'opera e a far fronte ai costi delle attività di monitoraggio secondo un programma che il Concedente, sentita la Concessionaria, sottoporà all'approvazione del gruppo di lavoro e nel quale verranno dettagliate le misure previste, il costo relativo ed i criteri adottati per quantificare il costo medesimo.

8. Dopo il collaudo tecnico-amministrativo dell'opera, il Concedente rendiconta al gruppo di lavoro sull'utilizzo delle somme in questione. L'eventuale saldo viene versato al capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri istituito ai sensi dell'art. 36, comma 5, del citato decreto-legge n. 90/2014.

Art. 7.

Il procedimento sanzionatorio

1. Il contraente *in bonis* che, anche su segnalazione, abbia notizia che la controparte è incorsa in una delle violazioni sopra sanzionate provvede a darne immediata comunicazione alla Concessionaria, al Concedente, alla Direzione investigativa antimafia, per gli aspetti investigativi di competenza, ed al proprio dante causa.

2. Il Concedente invia formale contestazione al contraente indicato quale autore della violazione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per la formulazione di controdeduzioni. Eventuali cause giustificative prospettate dalla parte inadempiente sono



valutate dal Concedente che, sentiti i rappresentanti della Concessionaria, stabilisce se sussistono i requisiti per l'applicazione della relativa penale, comunicando al contraente *in bonis*, ai suoi danti causa, alla Concessionaria ed alla Direzione investigativa antimafia le proprie decisioni.

3. Se la sanzione irrogabile è la penale prevista alle lettere da *b)* a *f)* del precedente art. 6, comma 3, il Concedente trattiene il relativo importo sul primo SAL successivo alla conclusione dell'istruttoria. La Concessionaria tratterrà, a sua volta, l'importo della penale dal compenso dovuto all'Appaltatore, che lo tratterrà al soggetto capofila della specifico filone della «filiera» che ricomprende l'impresa inadempiente e così via in modo che l'importo in questione resti a carico della suddetta impresa inadempiente. L'ammontare delle penali resta così nella disponibilità del Concedente, cui è affidato in custodia e che l'accantona su un proprio conto corrente, assoggettandolo a contabilità separata.

4. Il Comune ha l'obbligo di indicare in ogni stato di avanzamento dei lavori, in un'apposita partitura del certificato di pagamento riservata alle note, le penali applicate nell'arco temporale di competenza del SAL medesimo e dovrà dare evidenza, nel quadro economico dell'opera, delle penali via via applicate ai sensi dei precedenti commi.

5. Se la sanzione applicabile è la risoluzione del contratto ai sensi dei commi 2, 3, lettera (a) e 4 dell'art. 6 e se il Concedente, espletata la procedura prevista al 2° comma del presente articolo, reputa sussistenti i presupposti per la risoluzione del contratto, tale risoluzione avviene automaticamente mediante attivazione della clausola risolutiva espressa da parte del contraente *in bonis*, previa comunicazione della decisione del Concedente effettuata, oltre allo stesso contraente *in bonis*, alla Concessionaria e alla Direzione investigativa antimafia con lettera raccomandata con AR o via PEC.

Art. 8.

Vigilanza

Il Concedente, con il supporto di AMAT in funzione di Alta Vigilanza, vigila sull'attuazione del presente protocollo, comunicando al CCASGO e al gruppo di lavoro intervenuti casi di violazioni, ed è responsabile dell'esattezza dei dati conferiti al DIPE in merito alle imprese della filiera.



Art. 9.

Efficacia e durata del protocollo

Le disposizioni del presente protocollo si applicano a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e per tutta la durata dei lavori di realizzazione dell'Opera, sino al collaudo definitivo.

**Letto e sottoscritto,
Milano, 03 febbraio 2017**

**p. il Comune di Milano
Il Dirigente dell'Area Infrastrutture per la Mobilità
Ing. Salvatore Barbara**

**Il Presidente di SPV Linea M4 S.p.A.
Dott. Fabio Terragni**